

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2615

Adottata dal Direttore Generale in data 27 NOV. 2003

OGGETTO: Stipula contratto ENEL per nuova utenza di fornitura energia elettrica nel fabbricato da adibire a Comunità Terapeutica Residenziale per pazienti affetti da patologia da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali nel Comune di Villamassargia in località Tallaroga.

Il Responsabile del Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche, il quale:

DATO ATTO che:

1. è in corso il procedimento amministrativo per l'aggiudicazione dei lavori di completamento della struttura da adibire a Comunità Terapeutica Residenziale per pazienti affetti da patologia da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali nel Comune di Villamassargia in località Tallaroga;
2. il termine per dare ultimati i lavori di cui trattasi è di n° 160 dalla data di consegna degli stessi;
3. in data 28.04.2003 e 10.06.03 prot. n° 27, il Responsabile del Procedimento ha inoltrato all'ENEL la richiesta di sopralluogo e preventivo di spesa per la concessione di una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica pari 50 KW trifase + neutro-380 V;
4. in data 06.10.03 l'ENEL con pratica n° 00019741099 ha formulato il preventivo di spesa relativo alla richiesta sopra specificata, che comporta un corrispettivo di allacciamento pari a € 5.645,90 (da versare sul c/c postale 130096 intestato ENEL Distribuzione Spa-Direzione Sardegna), allegando fax simile dell'istanza e lo schema di contratto che si allegano in copia alla presente;

RITENUTO necessario ed improcrastinabile attivare le procedure necessarie affinché la fornitura di energia elettrica venga attivata contemporaneamente alla consegna della struttura da parte della Ditta appaltatrice;

PROPONE

l'adozione del presente atto per attivare le procedure occorrenti alla stipula del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP. ing. Cristian Cocco;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

➤ di autorizzare, sottoscrivendolo, la stipula del contratto ENEL per la concessione di una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica pari 50 KW trifase + neutro-380 V, nel fabbricato da adibire a Comunità Terapeutica Residenziale per pazienti affetti da patologia da abuso e dipendenza da sostanze psicoattive e da malattie mentali nel Comune di Villamassargia in località Tallaroga.

➤ di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al versamento dell'importo di € 5.645,90 sul c/c postale 130096 intestato ENEL Distribuzione SpA-Direzione Sardegna,

➤ di disporre la contabilizzazione della spesa pari a € 5.645,90 IVA inclusa, sul cod. n° 540500001 del piano dei conti Aziendale per l'Esercizio in corso.

DIR.AMM./

DIR. SAN./

RESP. SERV. ACQ./Geom. G. Agulli

RESP.LE OO.PP./Ing. C. Cocco

RESP.LE PROC./Geom. C. Sanna

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione
n° 2615 del 27 NOV. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7
a partire dal 28 NOV. 2003 12 DIC. 2003


Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° 01

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Ufficio Tecnico Settore OO.PP.

Spettabile
AZ USL 7
c/o AZIENDA U.S.L. 7
LOC TALAROGA SN
09010 VILLAMASSARGIA

N. Pratica: **00019741099**

Oggetto: Richiesta del 28/04/2003 relativa a Nuovo allaccio/Altri usi - preventivo n. 450973 per fornitura di energia elettrica - LOC TALAROGA VILLAMASSARGIA N. Cliente: 980714764

Spettabile AZ USL 7,

siamo lieti di comunicarVi il preventivo di spesa relativo alla vostra richiesta. L'importo complessivo è di Euro 6172.69 (IVA compresa) ed è costituito dalle seguenti voci (ai sensi del Provvedimento CIP 42/1986 e successive modificazioni):

Voce	Euro
Corrispettivi di allacciamento:	
Importo determinato dalla distanza dalla cabina (mt. 803)	908.96
Importo determinato dalla potenza (Euro/kW 75.919164 x 50.00 kW)	3795.96
Diritto fisso	0.00
Imponibile IVA	4704.92
IVA 20.00 %	940.98
Totale	5645.90
Corrispettivi di attivazione:	
Deposito cauzionale	516.46
Bollo contratto	10.33
Totale	526.79
Totale complessivo:	6172.69

Vi informiamo che il preventivo formulato sarà valido fino al 30/01/2004 (salvo eventuali futuri provvedimenti di legge).

I corrispettivi di allacciamento pari a Euro 5645.90 dovranno essere versati sul conto corrente postale 130096 intestato a ENEL Distribuzione SpA - Direzione Sardegna. I corrispettivi di attivazione Vi saranno addebitati sulla prima bolletta.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori sarà di 365 giorni lavorativi, a partire dalla data della vostra accettazione di questa proposta o dalla data in cui ci comunicherete di aver completato le seguenti opere: cessione area cabina di vostra competenza, se successiva e comunque al netto di eventuali tempi per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni, per i quali è previsto un tempo di giorni 180.





Enel
Distribuzione

CASELLA POSTALE 1100
85100 POTENZA

Qualora desideriate chiarimenti o informazioni, Sig Ferrara Roberto sarà a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 al 078162570.

Alleghiamo infine il fac-simile dell'istanza che ci dovrete inviare via fax 800900150 e lo schema del contratto contenente le condizioni particolari e generali di fornitura.

Vi precisiamo che daremo corso alla definizione contrattuale della richiesta di fornitura soltanto a ricevimento dell'istanza, da Voi opportunamente compilata e sottoscritta, e della copia della documentazione espressamente indicata nell'istanza, in conformità a quanto disposto dall'art. 45 della Legge 47/95 e successive modificazioni.

RingraziandoVi per per la gentile collaborazione, ci è gradito inviarVi i nostri migliori saluti.

30/07/2003

Punto ENEL PE Carbonia

Allegati:

~~Fac simile contratto e Documento~~
Istanza nuova fornitura altri usi
Informativa Privacy Legge n.675/95



N. Pratica: 00019741099
N. Cliente: 980714764

ENEL Distribuzione S.p.A.
Casella Postale 1100
85100 Potenza

Con la presente istanza, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto nato a il codice fiscale partita IVA chiede una nuova fornitura di energia elettrica per usi diversi dalle abitazioni per l'immobile/impianto(1) adibito a di seguito indicato. A tal fine,

DICHIARA

a) che, in conformità a quanto prescritto dall'art.45 della legge 28.2.1985, n.47 e successive modificazioni, l'immobile/impianto(1) sito nel Comune di in n., scala piano interno secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia, è stato realizzato(2):

1. in base a concessione edilizia n. del rilasciata dal Comune di
2. in base a concessione edilizia in sanatoria n. del rilasciata dal Comune di
3. in base a autorizzazione n. del rilasciata da
4. in base a denuncia di inizio attività presentata al Comune di in data in relazione alla quale è intervenuto il silenzio-assenso del predetto Comune, non essendo necessaria per l'esecuzione di dette opere né concessione edilizia né autorizzazione;
5. in assenza di qualsivoglia provvedimento o comunicazione all'amministrazione competente, non essendo questi necessari per l'esecuzione di dette opere;
6. prima della data del 30.1.1977;
7. in base a domanda di concessione in sanatoria, allegata in copia alla presente, unitamente alla copia dei prescritti versamenti effettuati.

b) che il sottoscritto chiede la fornitura di energia elettrica(2):

1. a proprio nome, quale titolare del contratto di fornitura con ENEL Distribuzione ed esercente l'attività svolta in detto immobile/impianto(1);
2. nella sua qualità di dell'impresa(3), con sede in(3), codice fiscale(3), partita IVA(3), titolare del relativo contratto di fornitura con ENEL Distribuzione e che detta impresa è iscritta al registro delle imprese della CCIAA di(3), sezione(3), R.E.A.(3).

c) che nel caso di impianto per sollevamento acqua la suddetta fornitura di energia elettrica verrà utilizzata esclusivamente a tale scopo.

Conferma di aver compilato, con riferimento alla dichiarazione del punto a), la casella n. e con riferimento alla dichiarazione del punto b), la casella n.

Luogo e data

Il Richiedente

N.B. Allegare fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.





C.A. Sig. Samma

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZ. DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER IL LAZIO, SEZ. STACCATATA DI ROMA, N° 133674/59 DEL 27.10.1999

DATA: NUMERO CLIENTE:

CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI DALL'ABITAZIONE E DALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Fornitura in bassa tensione con misura della potenza prelevata.

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI FORNITURA

NOMINATIVO E INDIRIZZO DI RECAPITO

CODICE FISCALE: PARTITA IVA: N.P.: USO LOCALI

ESTREMI UTENZA PRECEDENTE:

CONDIZIONI PARTICOLARI

Table with 4 columns: (a) POTENZA DISPONIBILE (KW), (b) TENSIONE (VOLT), FASI, (c) SCADENZA CONTRATTUALE MESE/ANNO

1) Consegna dell'energia: all'uscita dei misuratori. 2) Decorrenza: dalla data di allacciamento. 3) Rinnovo annuale salvo disdetta con raccomandata un mese prima di ogni scadenza... 4) Tolleranza: tensione +/- 10%; frequenza +/- 2%.

di potenza e di energia, vale quanto dalle parti stabilito al precedente punto 6.1. 6.3 In caso di richiesta, da parte del Cliente, di aumento di potenza disponibile nel corso dello stesso anno solare... 7) Fattore di potenza ed energia reattiva

corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti...

CONDIZIONI SPECIALI

CONDIZIONI GENERALI

1) Condizioni per ottenere la fornitura - Stipulazione del contratto 1.1 Il Fornitore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per accedere l'energia fino al punto di consegna... 1.2 Il Fornitore non darà corso ai lavori se il Cliente non avrà ottenuto, a propria cura, dal proprietario dell'immobile... 1.3 In particolare, ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a concedere o a far concedere al Fornitore l'uso di un locale... 1.4 Il Fornitore rimane proprietario degli impianti ad apparecchi che installerà in detto locale...

utilizzati per forniture nell'immobile. L'esecuzione della fornitura è da intendersi comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servizi e di quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti. 1.5 Il contratto deve essere stipulato per iscritto. Ove la sottoscrizione non sia contestuale, il Cliente dovrà restituire al Fornitore l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione del contratto ai sensi del presente contratto ovvero di altre disposizioni normative di volta in volta vigenti. L'allacciamento avverrà - a partire dalla data in cui il contratto, debitamente compilato, e l'eventuale documentazione accessoria, regolarmente predisposta, perveniranno al Fornitore - entro i termini previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. 1.6 Il Fornitore, su richiesta del Cliente, può insistere per l'erogazione in via provvisoria e anteriormente alla sottoscrizione del contratto, salvo il suo diritto, decorsi 30 giorni dall'inizio dell'erogazione, di recedere dal rapporto provvisorio di fornitura con un preavviso di almeno 60 giorni trasmesso mediante lettera raccomandata. Il recesso sarà considerato inefficace nel caso in cui entro detto termine il contratto è la

documentazione accessoria pervengano al Fornitore. 2) Deposito cauzionale e forma equivalente di garanzia 2.1 Il Cliente è tenuto a versare, all'atto della stipula del contratto di fornitura, un deposito cauzionale, da rimborsarsi al termine del rapporto, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione, e maggiorato dell'interesse legale. Non è tenuto a detto versamento il Cliente che offre al Fornitore forma di garanzia - indicata dal Fornitore - equivalenti al deposito cauzionale e tali da assicurare al Fornitore medesimo il puntuale pagamento di quanto dovuto in forza del presente contratto. 2.2 Relativamente al deposito cauzionale, le parti stabiliscono che il relativo importo sarà determinato secondo i criteri in proposito dettati dai provvedimenti della competente Autorità e dalla successive integrazioni e modificazioni. 2.3 Il Fornitore non sospenderà la fornitura per un debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari a quello indicato all'art.2.2. In tal caso, il Fornitore provvederà a trattenere la somma versata e a fatturare in bolletta l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale assorbito.

SEGUE DALLE CONDIZIONI GENERALI

3) Lettura del contatore

Il Fornitore effettua almeno una volta ogni bimestre il tentativo di lettura del contatore presso i Clienti con potenza disponibile non superiore a 30 kW e almeno una volta al mese presso i Clienti con potenza disponibile superiore a 30 kW.

4) Periodicità della fatturazione

4.1 Le bollette sono emesse dal Fornitore con frequenza almeno bimestrale per i Clienti con potenza disponibile non superiore a 30 kW e almeno mensile per i Clienti con potenza disponibile superiore a 30 kW.

4.2 Il Fornitore può aumentare tale frequenza di fatturazione, dandone preavviso al Cliente almeno 30 giorni prima della modifica mediante un avviso inserito nella bolletta.

5) Modalità di calcolo dei prelievi

5.1 Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Fornitore. In assenza delle letture, il Fornitore si riserva la facoltà di inviare al Cliente stesso una bolletta d'acconto, il cui importo sarà determinato sulla base della media dei prelievi realmente effettuati dal Cliente nell'anno solare corrente o, se non disponibili, in altri periodi precedenti.

5.2 Nel caso di un nuovo contratto, fino al primo rilevamento, l'eventuale bolletta di acconto si baserà sulla media dei prelievi per fornitura dello stesso tipo, o sulle indicazioni del Cliente, qualora fornito.

5.3 Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto al Cliente, il Fornitore provvede a fatturare la differenza nella bolletta del periodo immediatamente successivo a quello in cui il Fornitore ha fatto la rilevazione; tale bolletta potrà contenere anche un acconto, qualora la rilevazione non comprenda l'intero periodo di fatturazione.

5.4 All'atto della cessazione del contratto, comunque determinato, la bolletta finale sarà emessa entro 60 giorni dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura del contatore. In caso di impedimento del Cliente ad effettuare o a consentire la rilevazione della lettura del contatore, la bolletta finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto all'art.5.1, fermo il conguaglio finale al momento della rilevazione della lettura del contatore.

6) Pagamento

6.1 Il Cliente deve pagare la bolletta con uno dei mezzi in uso: attualmente, attraverso domiciliazione bancaria o postale, o attraverso banche, uffici postali, o altri mezzi di pagamento, utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla bolletta. E' altresì in facoltà del Cliente effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, tramite i recapiti a ciò abilitati e indicati dal Fornitore. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato nella bolletta. Eventuali variazioni di questo termine saranno rese note al Cliente nella bolletta precedente a quella da cui la variazione sarà operativa. In ogni caso, il termine non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione.

6.2 Il pagamento della bolletta libera il Cliente dai suoi obblighi se avviene nei termini e con la modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

6.3 E' ammessa, previa applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (di seguito TUR), la rateizzazione del pagamento di importi dovuti per consumo non registrati in dipendenza di un malfunzionamento del contatore, qualora gli importi unitari a debito superino Euro 25,82. La facoltà di rateizzazione verrà indicata in bolletta. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli Uffici del Fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in bolletta. In ogni caso, il Cliente che, sussistandone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della bolletta ovvero entro il diverso termine, se più ampio, indicato dal Fornitore, perde il diritto alla rateizzazione.

6.4 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

7) Interessi di mora e ulteriori spese

7.1 Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%.

7.2 Inoltre, il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.

7.3 Per ogni disallineazione o variazione della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere una somma pari alla metà del diritto fissa dovuto al Fornitore per la attivazione di utenza già collegata alla rete elettrica* e il Fornitore comunicherà al Cliente l'eventuale variazione con un avviso in bolletta.

8) Reclami

8.1 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare all'indirizzo del Fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto (e nella bolletta) motivato reclamo scritto, potendo allo scopo utilizzare il modulo predisposto dal Fornitore stesso e consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto o di fornitura nonché recabito al Cliente su sua semplice richiesta o del medesimo reperibile sul sito Internet del Fornitore. La modalità di inoltro e trattazione del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami potranno anche essere inoltrati e trattati in via telematica secondo le istruzioni tecniche reperibili sul sito Internet del Fornitore e a partire dal momento in cui detto servizio verrà reso disponibile dal Fornitore. Anche per tener conto delle difficoltà degli anziani e dei disabili, il reclamo può essere presentato anche attraverso il servizio telefonico Clienti. In tale caso il reclamo viene certificato mediante apposito modulo, quest'ultimo informatico, a cura dell'operatore che lo riceve.

8.2 Qualora il reclamo riguardi l'impianto assunto in bolletta, il Fornitore non sospende la ricezione della bolletta oggetto di contestazione.

8.3 Al momento della ricezione del reclamo, il Fornitore comunica al Cliente il nominativo e il recapito telefonico del dipendente responsabile della procedura, al quale il Cliente potrà altresì rivolgersi per ottenere informazioni e chiarimenti. Il Fornitore riferisce al Cliente con la massima celerità, e comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, previa informativa al Cliente dopo quindici giorni dalla ricezione del reclamo stesso. La risposta sarà motivata e contenuta, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per riparazione ai fatti denunciati ovvero, in caso di rigetto, l'indicazione degli eventuali diversi rimedi esportabili dal Cliente.

8.4 Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art.15.

9) Cessione del contratto

Il Fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire energia elettrica.

10) Limiti di prelievo e all'utilizzazione dell'energia

10.1 Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" di cui all'art.5 delle condizioni particolari e indicato nella casella a), corrisponde al suo fabbisogno massimo di potenza e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Fornitore.

10.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il Fornitore. In tal

caso, le parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Fornitore.

Qualora il Cliente, in violazione di quanto sopra previsto, effettui un prelievo eccedente la "potenza disponibile", il Fornitore può risolvere di diritto il presente contratto.

10.3 Nell'ipotesi in cui la potenzialità degli impianti del Fornitore/renda possibile la modifica contrattuale di cui al comma 2, al fine della fatturazione del valore della potenza impegnata nell'anno solare, le parti rinviano a quanto stabilito dall'art.6.3 delle condizioni particolari. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore medesimo o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi.

10.4 Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

11) Modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti

Il Fornitore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Fornitore preavverte il Cliente mediante idonea comunicazione o avviso in bolletta. In particolare, il Cliente che, dovendo, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Fornitore e del Cliente, per quanto di rispettiva proprietà.

12) Danni causati dall'energia

Il Fornitore non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Fornitore stesso.

13) Impianti ed apparecchi del Cliente - Verifiche

13.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o dal limitatore. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Fornitore. In particolare:

- a) per lo fornitura in bassa tensione con più di una fase a disposizione del Cliente, il prelievo di potenza su ciascuna delle fasi non deve superare il valore della potenza disponibile, diviso per il numero delle fasi;
- b) per le forniture in media ed alta tensione, il Cliente si impegna a mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva;
- c) l'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile coi normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi tra le Parti per la relativa regolamentazione;
- d) il Cliente che abbia altre disponibilità di energia elettrica è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i circuiti alimentati da tali disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti e separati da quelli alimentati con energia fornita dal Fornitore, cosicché in nessun caso sussista possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.

13.2 Il Fornitore può effettuare verifiche e, se risultano irregolari, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.

Il Fornitore

Il Cliente

* Attualmente Euro 25,81

SEGUE DALLE CONDIZIONI GENERALI

14) Impianti ed apparecchi del Fornitore - Verifiche

14.1 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Fornitore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggiino; ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore.

Le spese per riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Fornitore, rese necessarie per fatto del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest'ultimo.

14.2 Il Fornitore ha diritto di accedere ai propri impianti e apparecchi, anche per effettuare verifiche, ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

14.3 Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, la spesa sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Fornitore (attualmente provvedimento CIP n. 42/1996), esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica*. Il loro esatto ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopra indicati, le spese di verifica saranno a carico del Fornitore.

14.4 Il Cliente ha sempre diritto di richiedere la ritatura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione delle vigenti norme CEI (in mancanza delle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione).

14.5 Nel caso il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Fornitore, la spesa sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Fornitore, il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un importo pari al costo sostenuto dal Fornitore per l'intervento, determinato in base ai criteri di cui all'art. 14.3.

15) Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura

15.1 Il Cliente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità; gli apparecchi stessi, i loro sigilli e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili agli incaricati del Fornitore e non devono essere manomessi. Quando il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art. 14.2, evidenzia un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il Fornitore procede alla ricostruzione dei prelievi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo congruo, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.

15.2 Il Fornitore ricostruirà i prelievi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se determinabile con certezza ed il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione dello stesso. Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con

certezza, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi per un periodo non superiore ai 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del contatore.

15.3 I prelievi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del Fornitore, in parallelo a quello presistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai prelievi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai prelievi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi prelievi rispetto a quelli utilizzati come riferimento dal Fornitore.

15.4 L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva della modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, della stima dell'entità della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del contatore giusto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei prelievi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, riconosce, in caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla completezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ed in sede di ricorso, fatto salva ogni azione del Fornitore tesa a ristabilire una situazione di completezza nel rilevamento.

15.5 Il Cliente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Fornitore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto (e nella bolletta).

15.6 Ai reclami relativi all'importo addebitato in bolletta conseguente all'avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art. 2. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art. 8, siano in forma scritta o, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, il Fornitore non sospenderà la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito corrispondente alla ricostruzione dei prelievi medesima.

16) Casi di interruzione o limitazione della fornitura

16.1 Il Fornitore fornisce l'energia con continuità, salvo casi eccezionali e casi di forza maggiore.

16.2 Il Fornitore inoltre può interrompere la fornitura per cause di carattere pericoloso e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti agli impianti esistenti, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'esplicitamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonchè le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scopi che non dipendano da inadempimenti contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non danno luogo a riduzioni della somma

dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

17) Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

17.1 Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può:

a) sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli art. 1, 6, 10, 11, 13, 14.2 e 15.4 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art. 7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fornitore avverte il Cliente della sospensione;

b) risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli art. 1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art. 7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art. 6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

c) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Fornitore per l'invio alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per i prelievi effettuati in frode

c.1 - sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al contatore o al limitatore e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate come previste all'art. 7 e nel caso di riattivazione non autorizzata delle bollette scadute e dei prelievi effettuati;

c.2 - risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa ad una fornitura per usi diversi da quello abitativo, del medesimo Cliente, anche se cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;

e) sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Cliente relativi a forniture per usi diversi da quello abitativo e risolvere di diritto nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 6 o di prelievo fraudolento. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere, fermo restando in ogni caso che, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del Fornitore, il Cliente per evitare la sospensione o la risoluzione può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portandolo a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o disguido postale.

* Per informazione del Cliente, si precisa che il costo di ogni verifica in funzione sia della complessità dell'intervento sia dell'entità della spesa dei pezzi. Nel 2001, per esempio, il prezzo per ogni intervento riguardante l'installazione in bassa tensione fino a 20 kW di potenza è di Euro 49,50, l'importo oltre 20 kW di potenza è di Euro 185,92 o l'importo in media tensione Euro 215,36, comprensivo delle spese generali, più queste ultime al 20% dei costi sostanziali.

Il Fornitore

Il Cliente

SEQUE DALLE CONDIZIONI GENERALI

17.2 La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente contratto:

- anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni di cui all'art.17.1, ultimo periodo;

- nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

La sospensione non sarà inoltre disposta per i Clienti che necessino di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui perverrà al Fornitore medesimo la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della installazione di tali apparati (ad es., respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analogo dichiarazione relativa alla loro disinstallazione (i testi per le suddette dichiarazioni relative alla installazione ed alla disinstallazione dei menzionati apparati saranno richiedibili presso l'indirizzo del

Fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto - e nella bolletta - o contattando il servizio telefonico Clienti). Il Cliente acconsente a che il Fornitore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio, in caso di dichiarazioni inveritiere ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione stessa, il Fornitore si riserva di denunciare il Cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziale Penale.

In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

17.3 In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente con comunicazione scritta inviata all'indirizzo del Fornitore indicato nell'AVVISO allegato al contratto (e nella bolletta), contesterà allo stesso l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempirà entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere

tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore medesimo.

17.4 In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'inoltro degli estremi del pagamento secondo quanto previsto all'art.17.1 ultimo periodo, le comunicazioni scritte fra le Parti gli riterranno valida solo se trasmesse mediante lettera raccomandata.

18) Applicazione automatica di eventuali condizioni migliorative.

Eventuali variazioni delle presenti condizioni generali, migliorative del diritto del Cliente, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni applicate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

19) Elezione di domicilio e Foro competente. Il Cliente elegge domicilio nel luogo della fornitura. Per le controversie è esclusivamente competente il Foro di

Il Fornitore

Il Cliente


Il Cliente dichiara di avere preso conoscenza di tutte le soprammentate clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole delle condizioni particolari: art.2 (rinnovo annuale del contratto salvo disdetta con lettera raccomandata un mese prima della scadenza ovvero secondo quanto previsto nella sventuale condizioni speciali pure espressamente conosciute ed approvate dal Cliente); art.6 (limiti di potenza disponibile) e art.7 (richiesta del fornitore di modifica degli impianti del Cliente per l'energia reattiva); le seguenti clausole delle condizioni generali: art.8 (procedure di reclamo), art.9 (cessione del contratto), art.10 (limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia - surrampanti di potenza disponibile - risoluzione del contratto), art.11 (eventuali modifiche delle caratteristiche dell'energia e degli impianti), art.12 (danni causati dall'energia a valle del contatore), art.13 (conformità degli impianti del Cliente alle norme CEI), art.15 (ricostruzione dei consumi, termini per osservazioni e procedura di reclamo), art.16 (interruzioni e limitazioni della fornitura), art.17 (diritti di sospensione e risoluzione del contratto anche relativamente ad altre forniture per usi diversi da quello abitativo; obbligo di comunicare al Fornitore la disinstallazione degli apparati di cura entro trenta giorni dalla disinstallazione medesima e conseguenze per dichiarazioni fraudolente circa la disponibilità degli stessi apparati), art.19 (foro competente).

Il Cliente

ESACUS

Documento composto di
n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLIGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 12615 DEL 27 NOV. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

